Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 313

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 novembre 1978** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **690.**
Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati . Pag. 8155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1978.
Attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici . . . . Pag. 8163

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1978.
Approvazione dell'elenco n. 5 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa . . . Pag. 8166

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1978.
Approvazione della deliberazione 8 novembre 1977 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », concernente l'istituzione di una pensione non contributiva . Pag. 8168

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaridol » confetti, nelle confezioni da 10, 15 e 20 confetti, della ditta Istituto A. Gentili S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca numero 5277/R) . . . . Pag. 8169

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.
Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Sassari . . . . . . Pag. 8169

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.
Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Trieste . . . . . . Pag. 8169

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1978.
Unificazione delle scadenze delle pensioni a carico dello Stato e delle amministrazioni autonome . . . . Pag. 8170

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1978.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frigodaunia S.p.a., in Foggia . . . . Pag. 8171

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frigodaunia S.p.a., in Foggia . . . . Pag. 8171

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.
Trasferimento della sede legale da Roma a Genova della società « La Romana fiduciaria S.p.a. », autorizzata con decreto ministeriale 21 giugno 1976 all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 8171

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.
Modificazione della denominazione sociale della società « Studio Martelli-Poli S.p.a. », in Milano, in « Studio Martelli-Poli S.r.l. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione . . . . Pag. 8172

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1978.
Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Basilicata . . Pag. 8172

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1978.
Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo Pag. 8172

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974 . Pag. 8173

Ministero dei lavori pubblici: Approvazione della deliberazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Busto Arsizio, per l'iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali Pag. 8173

Ministero della sanità:
Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Esaclor Caffaro 20 % dell'impresa Caffaro di Milano. Pag. 8173
Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Vertox 30 dell'impresa Rumianca S.p.a. . . Pag. 8173
Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Frubel dell'impresa Agronova Pag. 8173
Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Satrol (già Sirtam) dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a. . . . . . . Pag. 8173
Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Tavina » di Salò . . . . Pag. 8173
Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « La Vena d'Oro » di Ponte nelle Alpi . . . . . . Pag. 8173

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa coneglianese autotrasportatori » a r.l., in Conegliano . . . . Pag. 8173
Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria sociale - Cooperativa a responsabilità limitata di S. Pietro Mussolino », in S. Pietro Mussolino . . . . . Pag. 8173
Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Edil arte 73 » a r.l., in Roma . . . . Pag. 8173

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 8174

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti: Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . Pag. 8175

Ministero della difesa: Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente effettivo. Pag. 8178

Regione Lombardia:
Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Milano Pag. 8179
Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano . . . . Pag. 8179

Ospedale civile di Castel di Sangro: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8179

Ospedale « Misericordia e Dolce » di Prato: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 8179

Ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro: Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive . . . Pag. 8180

Ospedale « S. Lucia » di Recanati: Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione . . . Pag. 8180

Ospedale civile di Cavarzere: Concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica . . . . . . Pag. 8180

Ospedale dei poveri infermi di Borgosesia: Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche . . . . Pag. 8180

Ospedale civile « A. G. P. » di Piedimonte Matese: Concorso ad un posto di assistente di pediatria . . . . Pag. 8180

Ospedale civile « S. Andrea » di La Spezia: Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia . . . . Pag. 8180

Ospedale maggiore « S. Giovanni Battista » e della città di Torino:
Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione. Pag. 8180
Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina nucleare . . . . Pag. 8180

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1978, n. 46.
Norme per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 . . . . Pag. 8181

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1978, n. 47.
Rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, concernente « Agevolazioni a favore di nuovi insediamenti artigiani » . . . . Pag. 8182

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. 48.
Rifinanziamento della legge regionale n. 46/74, e successive modificazioni « Provvedimenti per lo sviluppo delle cave di marmo, travertino, onice ed alabastro della Toscana » . . . . Pag. 8182

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. 49.
Rifinanziamento della legge regionale 11 marzo 1975, n. 19, « Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio » . . . . Pag. 8183

Regione Piemonte

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. **48.**
Modifica alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 « Norme sul fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri regionali » . . . . Pag. 8183

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1978, n. **49.**
Modificazione alla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, relativa a norme per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni ed altre manifestazioni, per l'adesione ad enti e associazioni . . . . Pag. 8183

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1978, n. **50.**
Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, ai comuni ed ai consorzi di enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale del Verbano, Cusio, Ossola . . . . Pag. 8184

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DELL'11 NOVEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 90: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste ». — PARTE I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella VENTESIMA ed ultima estrazione del 5 ottobre 1978; PARTE II: Serie sorteggiate per l'ammortamento negli anni precedenti.

(7241)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 ottobre 1978, n. **690.**

Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

La presente legge si applica agli « imballaggi preconfezionati C.E.E.», di cui al successivo articolo 3, contenenti prodotti non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, destinati alla vendita in quantità unitarie costanti:

pari a valori prefissati dal produttore;
espresse in unità di massa o di volume;
superiori o uguali a 5 grammi o a 5 millilitri e inferiori o uguali a 10 chilogrammi o a 10 litri.

Art. 2.

Definizioni

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza dell'acquirente e preparato in modo che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prefissato e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

La massa nominale o il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è la massa o il volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto che si ritiene debba contenere.

Il contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato è la quantità in termini di massa o volume di prodotto che esso contiene realmente. In tutte le operazioni di controllo, per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, il valore del contenuto effettivo preso in considerazione è quello di detto contenuto alla temperatura di 20° C, qualunque sia la temperatura alla quale sono stati eseguiti il riempimento o il controllo.

Tale norma non si applica tuttavia ai prodotti surgelati e congelati la cui quantità è espressa in unità di volume.

L'errore in meno di un imballaggio preconfezionato è la quantità di cui il suo contenuto effettivo differisce in meno dalla quantità nominale.

Art. 3.

Marchio C.E.E.

Gli imballaggi preconfezionati conformi alle disposizioni della presente legge possono essere contrassegnati con marchio C.E.E. e sono in seguito denominati «imballaggi preconfezionati C.E.E. ». Se il marchio non è « a secco » la stampigliatura deve essere apposta usando inchiostri indelebili e tali da non alterare le caratteristiche dell'imballagio e quelle del prodotto confezionato.

Le caratteristiche e le modalità di applicazione del marchio C.E.E. sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

E' vietata l'apposizione, sugli imballaggi preconfezionati non conformi alle disposizioni della presente legge, di contrassegni le cui caratteristiche siano tali da generare confusione sul mercato con il marchio C.E.E. o da trarre comunque in inganno l'acquirente di preimballaggi C.E.E.

Art. 4.

Immissione sul mercato

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici, di cui al successivo articolo 10, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. possono essere liberamente immessi sul mercato, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di determinazione del volume o della massa, o dei metodi di misura o di controllo impiegati, o di indicazioni obbligatorie relative alla massa o al volume nominali del prodotto contenuto.

Art. 5.

Tolleranze

Gli errori massimi tollerati in meno sono quelli fissati nella tabella dell'allegato I.

Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono essere confezionati in modo che l'imballaggio definitivo soddisfi alle seguenti condizioni:

a) il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati non deve essere inferiore, in media, alla quantità nominale;

b) la percentuale di imballaggi preconfezionati che presentano un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere di valore tale da consentire che la partita dei preimballaggi soddisfi ai controlli definiti all'allegato II;

c) nessun preimballaggio che presenti un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato può essere posto in commercio.

Art. 6.

Iscrizioni metrologiche

Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. devono recare l'indicazione, in unità SI, della massa nominale o del volume nominale del prodotto contenuto, nonché un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, qualora si tratti di « imballaggi preconfezionati C.E.E. » provenienti da Stati non membri della Comunità europea, l'importatore stabilito nella Comunità.

Le caratteristiche delle predette indicazioni, ivi comprese le specifiche unità di misura secondo cui deve essere espressa la quantità nominale del contenuto e le loro modalità di apposizione, sono fissate con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo e dal precedente articolo 3.

Art. 7.

Controlli

La quantità di prodotto contenuta in un imballaggio preconfezionato, denominata contenuto effettivo, deve essere misurata oppure controllata in termini di massa o di volume sotto la responsabilità di chi effettua il riempimento; lo stesso obbligo sussiste per l'importatore, quando si tratti di imballaggi preconfezionati C.E.E. fabbricati fuori della Comunità europea. La misurazione o il controllo sono effettuati mediante uno strumento legale di misura adatto alla natura delle operazioni da compiere ed in regola con le disposizioni metriche in vigore.

Il predetto controllo di fabbricazione può essere eseguito per campionamento.

Quando il contenuto effettivo non viene misurato, il controllo di chi effettua il riempimento deve essere organizzato in modo che sia effettivamente garantito il valore del contenuto secondo le norme della presente legge.

La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta, se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e tiene a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono registrati i risultati del controllo, per attestare che i controlli, le correzioni e gli aggiustamenti resisi necessari sono stati effettuati in modo corretto e regolare.

In caso di importazioni provenienti dai Paesi terzi l'importatore, anzichè effettuare la misurazione o il controllo, può dimostrare di essersi premunito di tutte le garanzie che gli consentono di assumersi la responsabilità.

Per i prodotti la cui quantità è espressa in unità di volume, gli obblighi della misurazione o del controllo di fabbricazione sono soddisfatti anche mediante le bottiglie recipienti-misura definite al titolo II del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, riempite alle condizioni previste dalle norme in vigore e dalla presente legge.

Art. 8.

Disposizioni transitorie

Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi e nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva (CEE) n. 76/211 del 20 gennaio 1976, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, gli imballaggi preconfezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'articolo 5, anche se non rispondenti alle altre norme della presente legge, possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per gli « imballaggi preconfezionati C.E.E. ».

Art. 9.

Delega al Governo

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito decreto avente valore di legge ordinaria per la revisione della disciplina metrologica sul preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E. contemplato dalla presente legge, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) le iscrizioni concernenti il volume o la massa nominale devono essere normalizzate nelle loro caratteristiche dimensionali, nella loro ubicazione, nonchè nelle unità di misura secondo cui il volume o la massa medesimi devono essere espressi;

2) i volumi o le masse nominali e gli errori massimi tollerati devono essere unificati secondo valori, ove possibile, coerenti con quelli previsti per i preimballaggi di tipo C.E.E.;

3) un codice deve consentire l'identificazione del lotto di appartenenza del preimballaggio;

4) nei casi in cui la quantità contenuta nel preimballaggio non viene misurata all'atto stesso del preconfezionamento, ma è controllata successivamente, dovrà essere precisato quando è obbligatorio l'impiego di selezionatrici ponderali regolarmente legalizzate secondo le vigenti leggi metriche, ai fini di una idonea effettuazione del controllo medesimo;

5) i preimballaggi devono essere resi conformi alle nuove norme metrologiche fissate dal provvedimento delegato entro cinque anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 10.

Controlli statali

Il controllo sulla conformità delle disposizioni della presente legge degli imballaggi preconfezionati C.E.E. è effettuato dal personale degli uffici di cui al successivo articolo 15 presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi importati da Paesi non membri della C.E.E., presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa stabiliti nel territorio nazionale.

Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del detentore dei preimballaggi. Sono del pari a carico del predetto fabbricante, dell'importatore o del detentore di preimballaggi le spese per il trasporto del materiale metrologico necessario alle operazioni di controllo.

Le somme relative alle spese previste al comma precedente sono determinate sulla base delle tariffe vigenti per la verificazione degli strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici e versate in conto entrate del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (capitolo 3600).

Al personale incaricato delle operazioni di controllo spettano le indennità di missione ed i rimborsi previsti dalle norme vigenti per le verificazioni di strumenti di misura presso il domicilio degli utenti e dei fabbricanti metrici.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai controlli previsti dall'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con propri decreti, le modalità del controllo, tenuto conto dei metodi di riferimento di cui all'allegato II.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno indicati gli organi competenti e le modalità dei controlli che dovranno essere effettuati in ogni fase del commercio.

Art. 11.

Preimballaggi provenienti da Paesi della Comunità

Gli imballaggi preconfezionati C.E.E. provenienti da Paesi membri della Comunità europea che abbiano recepito nel proprio ordinamento la direttiva comunitaria n. 76/211/CEE — per i quali il controllo di cui al primo comma dell'articolo 10 precedente, ai sensi della direttiva predetta, è effettuato dalle relative competenti autorità — sono controllati presso i magazzini dell'importatore o dei suoi aventi causa secondo le modalità previste nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Sanzioni

Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato imballaggi preconfezionati C.E.E. non conformi alle disposizioni della presente legge in materia di masse o volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 200.000 a lire 5.000.000.

Chiunque produce o importa imballaggi preconfezionati C.E.E. che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio imballaggi preconfezionati C.E.E. non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Chiunque contravviene alle norme della presente legge e del relativo regolamento, per le quali non è prevista una sanzione specifica, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000.

Art. 13.

Modalità di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 14.

Adeguamento delle disposizioni tecniche

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con propri decreti, all'adeguamento delle disposizioni tecniche della presente legge, dei relativi allegati e del regolamento di esecuzione alle direttive comunitarie nella materia.

Art. 15.

Disposizione finale

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. E' fatto obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo anche i preimballaggi, la manodopera ed i mezzi necessari all'esercizio del controllo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — DONAT-CATTIN — FORLANI — ROGNONI — BONIFACIO — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

ALLEGATO I

ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO SUI CONTENUTI DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI CEE

1) L'errore massimo tollerato in meno sul contenuto di un imballaggio preconfezionato è fissato conformemente alla seguente tabella, in cui i prodotti sono ripartiti, alle condizioni precisate ai punti 2 e 3, in due classi « A » e « B », secondo le loro caratteristiche fisiche e/o i procedimenti di confezione ad essi applicati e i valori delle quantità nominali:

QUANTITÀ NOMINALE = Qn IN GRAMMI O IN MILLILITRI	ERRORI MASSIMI TOLLERATI IN MENO			
	Classe « A »		Classe « B »	
	in % di Qn	g o ml	in % di Qn	g o ml
da 5 a 25 esclusi	—	—	9	—
da 25 a 50 »	4,5	—	9	—
da 50 a 100 »	—	2,25	—	4,5
da 100 a 200 »	2,25	—	4,5	—
da 200 a 300 »	—	4,5	—	9
da 300 a 500 »	1,5	—	3	—
da 500 a 1.000 »	—	7,5	—	15
da 1.000 a 10.000	0,75	—	1,5	—

Per l'applicazione della tabella, i valori calcolati in unità di massa o di volume degli errori massimi tollerati ivi indicati in per cento vanno arrotondati per eccesso al decimo di grammo o di millilitro.

2) Sono considerati prodotti della classe « A »:

a) i prodotti solidi o di difficile scorrimento in fase di vendita ma che possono essere resi sufficientemente fluidi all'atto della confezione, che non contengano alcun elemento solido o gassoso visibile e la cui confezione avvenga in un'unica operazione;

b) i prodotti pulverulenti;

c) i prodotti composti di frammenti, pezzi o granuli la cui massa unitaria è al massimo uguale a un terzo dell'errore massimo tollerato corrispondente alla massa nominale del contenuto dell'imballaggio preconfezionato nella colonna relativa alla classe « A » della tabella di cui al punto 1;

d) i prodotti pastosi facili a stendersi;

nella misura in cui tali prodotti, dopo essere stati pesati o confezionati, non siano più trattati o siano oggetto soltanto di un trattamento che non comporti alcuna modifica della loro quantità effettiva.

3) Tutti i prodotti non inclusi nella classe di cui al punto 2 sono considerati prodotti della classe « B ». Sono inoltre considerati prodotti della classe « B »:

a) i prodotti liquidi;

b) i prodotti contenuti in imballaggi preconfezionati la cui massa nominale o il cui volume nominale siano inferiori a 25 g o a 25 ml;

c) i prodotti le cui proprietà reologiche (ad esempio fluidità, viscosità) o la cui massa volumica all'atto dello scorrimento non possono essere mantenute sufficientemente costanti tramite mezzi tecnici appropriati.

ALLEGATO II

METODO DI RIFERIMENTO PER IL CONTROLLO STATISTICO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI CEE

1. — PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL CONTENUTO EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti per pesare o di strumenti di misura volumetrici oppure indirettamente mediante pesatura del prodotto preconfezionato e misurazione della sua massa volumica se si tratta di un liquido.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del contenuto effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato sulla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

2. — PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

Il controllo degli imballaggi preconfezionati è effettuato per campionamento e comprende due parti:

— un controllo riguardante il contenuto effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;

— un secondo controllo riguardante la media dei contenuti effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare:

— uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio;

— l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, questo ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve, quindi, procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

2.1. — Lotto di imballaggi preconfezionati

2.1.1. — Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione che è oggetto del controllo.

2.1.2. — Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è pari alla produzione oraria massima della catena di riempimento senza limitazione di tale grandezza.

Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000 imballaggi preconfezionati.

2.1.3. — Per i lotti di grandezza inferiore a 100 imballaggi preconfezionati, il controllo non distruttivo, quando ha luogo, viene effettuato al 100 per cento.

2.1.4. — Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2. e 2.3., bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

2.2. — Controllo del contenuto minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato

2.2.1. — Il contenuto minimo tollerato viene ottenuto deducendo dalla quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato corrispondente a tale quantità.

2.2.2. — I singoli elementi del lotto il cui contenuto effettivo sia inferiore al contenuto minimo tollerato vengono denominati difettosi.

2.2.3. — Per il controllo per campionamento, sarà adottato uno dei seguenti piani secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

2.2.3.1. — *Piano di campionamento semplice:*

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicata nel piano:

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio di accettazione, il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto.

2.2.3.1.1. — Piano per il controllo non distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Numero dei difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	20	1	2
da 151 a 280	32	2	3
da 281 a 500	50	3	4
da 501 a 1.200	80	5	6
da 1.201 a 3.200	125	7	8
oltre 3.200	200	10	11

2.2.3.1.2. — Piano per il controllo distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Numero dei difettosi	
		Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	1	2

2.2.3.2. — *Piano di campionamento doppio.*

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicata nel piano:

— se il numero dei difettosi riscontrato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel primo campione è compreso tra il primo criterio di accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri di difettosi riscontrati nel primo o nel secondo campione debbono essere addizionati:

— se il totale dei difettosi è inferiore o pari al secondo criterio di accettazione, il lotto viene considerato accettabile per tale controllo;

— se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

2.2.3.2.1. — Piano per il controllo non distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Campione			Numero dei difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
da 100 a 150	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2
da 151 a 280	1°	20	20	0	3
	2°	20	40	3	4
da 281 a 500	1°	32	32	1	4
	2°	32	64	4	5
da 501 a 1.200	1°	50	50	2	5
	2°	50	100	6	7
da 1.201 a 3.200	1°	80	80	3	7
	2°	80	160	8	9
oltre 3.200	1°	125	125	5	9
	2°	125	250	12	13

2.2.3.2.2. — Piano per il controllo distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Campione			Numero dei difettosi	
	Ordine	Numerosità	Numerosità totale	Criterio di accettazione	Criterio di rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	1°	13	13	0	2
	2°	13	26	1	2

2.3. — Controllo della media dei contenuti effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.

2.3.1. — Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per il controllo della media, se la media $\overline{x} = \frac{\Sigma x_i}{n}$ dei contenuti effettivi x_i degli n imballaggi preconfezionati del campione sarà superiore al valore:

$$Q_n - \frac{s}{\sqrt{n}} \cdot t_{(1-\alpha)}$$

dove

Q_n = quantità nominale degli imballaggi preconfezionati,

n = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo,

s = stima dello scarto tipo dei contenuti effettivi del lotto,

$t_{(1-\alpha)}$ = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà $v = n - 1$ e del livello di fiducia $(1 - \alpha) = 0{,}995$.

2.3.2. — Chiamando x_i la misura del contenuto effettivo dello iesimo elemento del campione di n elementi si ottiene:

2.3.2.1. — La media delle misure del campione calcolando:

$$\overline{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. — La stima dello scarto tipo s calcolando:

— la somma dei quadrati delle misure: $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

— il quadrato della somma delle misure: $\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

poi $\frac{1}{n}\left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

— la somma corretta: $SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \frac{i}{n} \cdot \left(\sum_{i=1}^{i=n} x_i\right)^2$

— la stima della varianza: $v = \frac{SC}{n-1}$

— la stima dello scarto tipo è data dalla seguente formula: $s = \sqrt{v}$

2.3.3. — Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per il controllo della media:

2.3.3.1. — Criterio per il controllo non distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
da 100 a 500 inclusi	30	$\bar{x} \geq Q_n - 0{,}503\ s$	$\bar{x} < Q_n - 0{,}503\ s$
> 500	50	$\bar{x} \geq Q_n - 0{,}379\ s$	$\bar{x} < Q_n - 0{,}379\ s$

2.3.3.2. — Criterio per il controllo distruttivo.

GRANDEZZA DEL LOTTO	Numerosità del campione	Criteri	
		Accettazione	Rifiuto
Indipendentemente dalla grandezza (≥ 100)	20	$\bar{x} \geq Q_n - 0{,}640\ s$	$\bar{x} < Q_n - 0{,}640\ s$

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1978.

Attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977, registro n. 3, foglio n. 264, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 21 febbraio 1977-20 febbraio 1979, e si è fatta tra l'altro, riserva di provvedere con successivo decreto alla ripartizione delle attribuzioni tra le sei sezioni del predetto consesso ed alla assegnazione dei componenti alle sezioni stesse, ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso, della legge 20 aprile 1952, n. 524;

Ritenuto che, a scioglimento della riserva di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1977, n. 5272, occorre provvedere alla ripartizione delle attribuzioni tra le sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977, n. 4515, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1977, registro n. 12, foglio n. 225, con il quale si è provveduto a variare la composizione del consesso di che trattasi;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'attuale composizione sono le seguenti:

Sezione 1ª:

Edilizia in genere - Impianti sportivi e di carattere turistico - Costruzioni in zone sismiche - Strutture in cemento armato precompresso - Attuazione dei piani di ricostruzione - Idoneità tecnica per le costruzioni prefabbricate.

Sezione 2ª:

Viabilità - Acquedotti, fognature e impianti igienici speciali - Opere di consolidamento e spostamento di abitati.

Sezione 3ª:

Opere marittime - Opere di navigazione interna - Opere idrauliche, di bonifica e di irrigazione - Opere di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani - Opere di trasformazione fondiaria e opere sussidiarie per le quali sia richiesto il parere da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Acquedotti rurali.

Sezione 4ª:

Utilizzazione di acque pubbliche a scopo potabile, irriguo e industriale - Acque sotterranee - Impianti di produzione di energia elettrica e di energia nucleare -

Linee di trasporto e di distribuzione dell'energia elettrica - Sbarramenti di ritenuta: approvazione progetti e sorveglianze.

Sezione 5ª:

Ferrovie, tranvie, metropolitane e funicolari - Aeroporti, eliporti, autostazioni e infrastrutture speciali dei trasporti pubblici - Servizi pubblici automobilistici e di navigazione interna - Impianti tecnologici nelle costruzioni.

Sezione 6ª:

Disciplina dell'attività urbanistica - Piani territoriali di coordinamento - Piani regolatori generali comunali ed intercomunali - Questioni generali di interesse urbanistico.

Art. 2.

La composizione delle sei sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici è così stabilita:

SEZIONE 1ª

Presidente:

Rivelli dott. ing. Roberto.

Membri:

Martorelli dott. Renato, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Gizzi dott. Ercole, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

Ortolani dott. Guido, dirigente generale con funzioni di consigliere ministeriale;

Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per il Lazio;

Giannico prof. dott. Luigi, dirigente generale con funzioni di direttore generale del servizio dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Frascione dott. Emidio, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

Triches dott. Guglielmo, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle antichità e belle arti;

Panella ing. Roberto, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Granito dott. Fernando, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato;

Marzano avv. Antonio, vice avvocato dello Stato;

Nicolai dott. ing. Gaetano, Groppi dott. ing. Gabriele, Reitano dott. ing. Alessandro, Rufini dott. ingegner Gustavo, Della Casa dott. ing. Emidio, Nicotera dott. ing. Giovan Giuseppe, Romano dott. ing. Omero e Romeo dott. Corrado, consiglieri;

Castelli Guidi prof. ing. Carlo, Croce prof. ing. Arrigo, Giangreco prof. ing. Elio, Iacobacci prof. dott. Alfredo e Grandori prof. ing. Giuseppe, esperti;

SEZIONE 2ª

Presidente:

Rossi dott. ing. Filippo.

Membri:

Martorelli dott. Renato, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per il Lazio;

Romano dott. Folco, dirigente generale con funzioni di consigliere ministeriale;

Ortolani dott. Guido, dirigente generale con funzioni di consigliere ministeriale;

Perotti dott. ing. Massimo, direttore generale dell'A.N.A.S.;

Giannico prof. Luigi, dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Frascione dott. Emidio, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

Triches dott. Guglielmo, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle antichità e belle arti;

Rismondo dott. Antonio, capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

Scarcella dott. Sebastiano, consigliere di Stato;

Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato;

Marzano avv. Arturo, vice avvocato dello Stato;

Zaccaria dott. ing. Mario, dirigente generale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;

Greco dott. ing. Gilberto, dirigente superiore della M.C.T.C.;

Antonizzi dott. Guido, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;

Nicolai dott. ing. Gaetano, Croppi dott. ing. Gabriele, Catalano dott. ing. Carlo, De Francesco dott. ingegner Rosario, De Cristofano dott. ing. Giovanni, Di Trapani dott. ing. Amedeo e Rufini dott. ing. Gustavo, consiglieri;

Boazzelli dott. Guglielmo, Cestelli Guidi prof. ingegner Carlo, Croce prof. Arrigo, Iacobacci prof. Alfredo, Grandori prof. ing. Giuseppe, Passino prof. Roberto, Russo Spena prof. ing. Andrea, Supino prof. ingegner Giulio e Vittorini ing. Marcello, esperti.

SEZIONE 3ª

Presidente:

Migliardi dott. ing. Aldo.

Membri:

Martorelli dott. Renato, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Occhiuzzi dott. Giuseppe, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle acque e II.EE. del Ministero dei lavori pubblici;

Sanzo dott. Vito, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle OO.MM.;

Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per il Lazio;

Cammarata dott. ing. Gian Domenico, dirigente generale con funzione di presidente del magistrato per il Po di Parma;

Ferlito dott. ing. Rosario, capo dell'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere;

Pradella dott. ing. Angelo, dirigente generale con funzioni di direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

De Ruvo dott. ing. Emilio, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio;

Benvenuto dott. Valerio, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'economia montana e delle foreste;

Balducci dott. Fausto, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio marittimo e dei porti;

Testoni cap. vasc. Aldo, direttore dell'ufficio idrografico della marina;

Rismondo dott. Antonio, capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

Santaniello prof. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Angelini Rota avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

Proia dott. ing. Renato, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Antonizzi dott. Guido, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;

De Francesco dott. Rosario, Di Trapani dott. ingegner Amedeo, Ricciardi dott. ing. Raffaele, Iacobucci dott. ing. Vitaliano, Rufini dott. ing. Gustavo, Catalano dott. ing. Carlo, Nicotera dott. ing. Giovan Giuseppe e Vitellozzi dott. ing. Vincenzo, consiglieri;

Arredi prof. ing. Filippo, Boazzelli dott. Guglielmo, Cestelli Guidi prof. ing. Carlo, Croce prof. Arrigo, Giangreco prof. ing. Elio, Iacobacci prof. Alfredo, Benessai prof. Edoardo, Passino prof. Roberto, Tosi prof. Renato, Russo Spena prof. ing. Andrea e Supino prof. ingegner Giulio, esperti.

SEZIONE 4ª

Presidente:

Santopietro dott. ing. Mario.

Membri:

Occhiuzzi dott. Giuseppe, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle acque e II.EE. del Ministero dei lavori pubblici;

Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per il Lazio;

Cammarata dott. ing. Gian Domenico, dirigente generale con funzioni di presidente del magistrato per il Po;

Ferlito dott. ing. Rosario, capo dell'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere;

Pradella dott. ing. Angelo, dirigente generale con funzioni di direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

De Ruvo dott. ing. Emilio, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio;

Granito prof. Fernando, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato;

Marzano avv. Arturo, vice avvocato dello Stato;

Proia dott. ing. Renato, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Panella ing. Roberto, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Antonizzi dott. Guido, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;

Brancaccio dott. ing. Alfonso, Gazzolo dott. ingegner Tommaso, Catalano dott. ing. Carlo, consiglieri;

Arredi prof. ing. Filippo, Boazzelli avv. Guglielmo, Croce prof. Arrigo, Giangreco prof. ing. Elio, Grandori prof. ing. Giuseppe, Iacobacci prof. Alfredo, Russo Spena prof. Andrea e Supino prof. ing. Giulio, esperti.

SEZIONE 5ª

Membri:

Martorelli dott. Renato, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici;

Occhiuzzi dott. Giuseppe, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle acque e II.EE. del Ministero dei lavori pubblici;

Romano avv. Folco, dirigente generale con funzioni di consigliere ministeriale;

Soreca dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per il Lazio;

Rismondo dott. Antonio, capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

Santaniello prof. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Angelini Rota avv. Giuseppe, sostituto avvocato generale dello Stato;

Onufrio avv. Stefano, vice avvocato dello Stato;

Degiani gen. Albino, generale di brigata s.p.e.;

Cuomo gen. Itali Vittorio, maggiore generale del genio aeronautico R.I. del s.p.e.;

Misiti dott. ing. Luigi, vice direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Proia dott. ing. Renato, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Zaccaria dott. ing. Mario, dirigente generale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;

Pocci dott. ing. Giacomo, dirigente generale della M.C.T.C.;

Danese dott. ing. Gaetano, dirigente generale della M.C.T.C.;

Rossi dott. ing. Franco Roberto, dirigente generale della M.C.T.C.;

Calamani dott. ing. Ferdinando, dirigente superiore della M.C.T.C.;

Ippoliti dott. ing. Adriano, dirigente superiore della M.C.T.C.;

Greco dott. ing. Gilberto, dirigente superiore della M.C.T.C.;

Antonizzi dott. Guido, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;

De Coro Ettore, capo del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Reitano dott. ing. Alessandro, Della Casa dott. ingegner Emidio, De Francesco dott. Rosario, De Cristofano dott. ing. Giovanni, Nicotera dott. ing. Giovan Giuseppe, Pelosio dott. ing. Giulio e Romeo dott. Corrado, consiglieri;

Cestelli Guidi prof. ing. Carlo, Croce prof. Arrigo, Grandori prof. ing. Giuseppe, Vittorini prof. ing. Marcello e Giangreco prof. ing. Elio, esperti.

SEZIONE 6ª

Presidente:

Rugen dott. ing. Marco.

Membri:

Gizzi dott. Ercole, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;

Martuscelli dott. Michele, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'urbanistica del Ministero dei lavori pubblici;

Perotti dott. ing. Massimo, direttore generale dell'A.N.A.S.;

Giannico prof. dott. Luigi, dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Coronas dott. Giovanni Rinaldo, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'amministrazione civile;

De Ruvo dott. ing. Emilio, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio;

Triches dott. Guglielmo, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'antichità e belle arti;

Benvenuti dott. Valerio, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'economia montana e delle foreste;

Moccia dott. Rocco, dirigente generale con funzioni di direttore generale del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Zaccaria dott. ing. Mario, dirigente generale con funzioni di direttore generale della M.C.T.C.;

Rappazzo dott. Giovanni, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'edilizia scolastica e dell'arredamento della scuola;

Scarcella dott. Sebastiano, consigliere di Stato;

Conti avv. Marcello, vice avvocato dello Stato;

Marzano avv. Arturo, vice avvocato dello Stato;

Degiani gen. Albino, generale di brigata s.p.e.;

Rossi dott. ing. Franco Roberto, dirigente superiore della M.C.T.C.;

Ippoliti dott. ing. Adriano, dirigente superiore della M.C.T.C.;

Panella ing. Roberto, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Valle prof. Cesare, consigliere nazionale dell'economia e del lavoro;

Jacobucci dott. ing. Vitaliano, Catalano dott. ingegner Carlo e Romano dott. ing. Omero, consiglieri;

Boazzelli dott. avv. Guglielmo, Jacobacci prof. Alfredo, Piccinato prof. arch. Luigi e Vittorini prof. ingegner Marcello, esperti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1978

LEONE

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1978
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 74

(8602)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 5 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, 29 agosto 1978, 9 settembre 1978 e 16 ottobre 1978, con i quali, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stati approvati, rispettivamente, gli elenchi n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977, con nota 11 ottobre 1978, numero VT 382.25.AG/469, ha comunicato un quinto elenco delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dello stesso art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 5 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) opera pia conservatorio romano, Gavi (Alessandria);

2) asilo infantile « Stefano Ferlosio e Maria Corte », Cassano Spinola (Alessandria);

3) asilo infantile Principe Oddone, Gavi (Alessandria);

4) asilo infantile di San Germano, scuola materna, San Germano di Casale Monferrato (Alessandria);

5) asilo infantile San Giovanni Bosco, Bosio (Alessandria);

6) asilo infantile « Regina Elena », scuola materna, Castelnuovo Scrivia (Alessandria);

7) asilo infantile « Vittorio Veneto », Ticineto (Alessandria);

8) scuola materna San Giuseppe, Sarezzano (Alessandria);

9) asilo infantile « Umberto I », Pieve S. Stefano (Arezzo);

10) asilo infantile « S. Leone », scuola materna, San Leo di Anghiari (Arezzo);

11) asilo infantile Nomi-Collacchioni, Sansepolcro (Arezzo);

12) asili infantili Aliotti, Arezzo;

13) asilo infantile « S. Biagio », Gricignano-Sansepolcro (Arezzo);

14) asilo infantile « S. Matteo », Ortignano di Ortignano Raggiolo (Arezzo);

15) asilo infantile « S. Eugenia », Bagnoro (Arezzo);

16) asilo infantile « S. Maria a Pratieghi », Badia Tebalda (Arezzo);
17) asilo infantile « S. Flora », Staggiano (Arezzo);
18) opera pia SS. Concezione, Rassina (Arezzo);
19) asilo infantile « S. Teresina », Faella (Arezzo);
20) opere pie decentrate, Acquaviva Picena (Ascoli Piceno);
21) opera pia istituto « S. Giuseppe », Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno);
22) asilo infantile « Teresa e Pietro Merlini », San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno);
23) asilo infantile « R. Papiri », Montefortino (Ascoli Piceno);
24) asilo infantile, Carassai (Ascoli Piceno);
25) asilo infantile « Ermanno Pascali », Comunanza (Ascoli Piceno);
26) ente asilo infantile e laboratorio femminile « Agata Voltattorni », Pagliare del Tronto (Ascoli Piceno);
27) asilo infantile « Teresa Palombini », Acquasanta Terme (Ascoli Piceno);
28) istituto medaglia d'oro « Licio Visintini », Palombina Nuova (Ancona);
29) O.P. Giuseppina Cavallini, asilo G. Carotti, Chiaravalle (Ancona);
30) asilo infantile, Sirolo (Ancona);
31) opera pia, asilo infantile, Numana (Ancona);
32) istituto « Muzio Gallo », Osimo (Ancona);
33) asilo infantile « Umberto e Maria di Savoia », Montecarotto (Ancona);
34) asilo infantile, Cerreto d'Esi (Ancona);
35) asilo infantile « S. Giuseppe da Copertino », Osimo (Ancona);
36) asilo infantile « Assunta Ceci », Camerano (Ancona);
37) asilo infantile « Mauro Sartini », Castelferretti (Ancona);
38) asilo infantile « Coniugi Lesti », Polverigi (Ancona);
39) opera pia « Don Maurizio Santi », San Marcello (Ancona);
40) asilo San Giuseppe, Cortenuova (Bergamo);
41) asilo infantile « Sebastiano Gorra », Petosino-Sorisole (Bergamo);
42) asilo infantile « Vescovi », Calcio (Bergamo);
43) asilo infantile « Bettoni », Casazza (Bergamo);
44) scuola materna « Crespi Morbio », Cromo (Bergamo);
45) scuola materna « S. Alessandro », Paladina (Bergamo);
46) scuola materna « Umberto I », Scanzorosciate (Bergamo);
47) scuola materna « Portanuova », Bergamo;
48) scuola materna « Giovanni XXIII », Azzano San Paolo (Bergamo);
49) asilo infantile « Anfossi », Asti;
50) asilo infantile « Arri Laura », Portacomaro (Asti);
51) asilo infantile, Agliano d'Asti (Asti);
52) asilo infantile, Calliano (Asti);
53) asilo infantile « Cassanello », Costigliole d'Asti (Asti);
54) asilo infantile, scuola materna, Valle San Bartolomeo (Alessandria);
55) asilo infantile « Lucia Medici », Castello di Annone (Asti);
56) scuola materna « Paolo Sonaglia », San Paolo Solbrito (Asti);
57) ente autonomo asilo infantile, Castelnuovo Calcea (Asti);
58) asilo infantile « Bosia Garezz », Sessant d'Asti (Asti);
59) asilo infantile, Cinaglio (Asti);
60) asilo infantile « F. Arnaldi », Montechiaro d'Asti (Asti);
61) scuola materna « Fratelli Camossi », Moncalvo Monferrato (Asti);
62) asilo infantile « Giovanni Ferrero », Vinchio (Asti);
63) asilo infantile « G. Pittaluga », Villanova (Asti);
64) asilo infantile, scuola materna « M. Bocchino », Canelli (Asti);
65) scuola materna, asilo infantile « Maria Delprino », Vesime (Asti);
66) asilo infantile « Mons. Navone », Revigliasco d'Asti (Asti);
67) asilo infantile « Principessa Jolanda », Villanova d'Asti (Asti);
68) asilo infantile « Prof. G. Roggero, cav. G. Bellussi », Settime (Asti);
69) asilo infantile « Regina Margherita », Nese-Alzano Lombardo (Bergamo);
70) asilo infantile « Principessa Margherita », Ponte San Pietro (Bergamo);
71) asilo infantile « Principe di Napoli », Bergamo;
72) asilo infantile « Giovanni XXIII », Cavernago (Bergamo);
73) asilo, scuola materna « Faccanoni », Predore (Bergamo);
74) asilo infantile « Don Giovanni Ubiali », Cassinone di Seriate (Bergamo);
75) asilo infantile « Decio e Felice Briolini », Gazzaniga (Bergamo);
76) asilo infantile « Bruno Granelli », San Pellegrino Terme (Bergamo);
77) asilo infantile « Armando Diaz », Levate (Bergamo);
78) asilo infantile, Brembate Sotto (Bergamo);
79) asilo di carità per l'infanzia, Bergamo Alta;
80) asilo infantile « D. Giovanni Virgilio », Baselice (Benevento);
81) asilo infantile « E. Falcetti », Apice (Benevento);
82) scuola materna « G. B. Bosco Lucarelli », Benevento;
83) giardino d'infanzia « Avv. Carmine D'Apice », Bonea (Benevento);
84) asilo infantile « Massimo Montalto », Fragneto Monforte (Benevento);
85) asilo infantile « Mons. F. Pedicini », Foglianise (Benevento);
86) asilo infantile, Casa del Bambino « A. Lauro », Longarone (Belluno);
87) ente morale « Asilo S. Gaetano », Castion (Belluno);
88) asilo infantile, scuola materna, Lozzo di Cadore (Belluno);
89) asilo infantile « G. Santangelo », Mercogliano (Avellino);
90) scuola materna « Regina Margherita », Bisaccia (Avellino);

91) asilo infantile « S. Antonio », Calabritto (Avellino);

92) asilo infantile « S. Antonio di Padova », Bonito (Avellino);

93) asilo infantile « S. Vito Martire », S. Stefano del Sole (Avellino);

94) asilo infantile « Scipione e Giulio Capone », Montella (Avellino).

Roma, addì 30 ottobre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(8816)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1978.

Approvazione della deliberazione 8 novembre 1977 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », concernente l'istituzione di una pensione non contributiva.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI), in base al quale spetta al consiglio di amministrazione dell'Istituto deliberare sullo statuto e sui regolamenti inerenti le forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto medesimo, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'INPGI in data 8 novembre 1977, con la quale si intende istituire, con decorrenza 1° aprile 1978, in sostituzione dell'assegno facoltativo mensile attualmente erogato ai giornalisti professionisti anziani od inabili al lavoro e alle vedove ed orfani di giornalisti professionisti privi del diritto al trattamento pensionistico ed in precarie condizioni economiche, una pensione non contributiva in favore degli stessi beneficiari;

Considerato che la trasformazione della natura della particolare prestazione sopra indicata, da assistenziale in previdenziale trae motivo dalla esigenza di mantenere nell'ambito della competenza dell'INPGI detta prestazione perché conforme al sistema di tutele posto in essere in favore dei giornalisti professionisti;

Considerato, altresì, che l'onere per la corresponsione di una pensione non contributiva risulta sufficientemente coperto dalle disponibilità di bilancio dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto dell'INPGI sopra richiamato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in data 8 novembre 1977.

La presente deliberazione è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 settembre 1978

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « G. AMENDOLA »

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 3 e 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Viste le precedenti deliberazioni consiliari relative alla concessione di un assegno facoltativo mensile a giornalisti professionisti anziani od inabili al lavoro nonchè a vedove ed orfani di giornalisti professionisti, purchè gli interessati risultino privi del diritto al trattamento pensionistico da parte dell'Istituto ed in possesso dei requisiti indicati nel contesto delle singole delibere;

Considerata l'opportunità di consolidare, dopo oltre venti anni di positive esperienze, tale prestazione in adesione alle istanze della categoria e alle legittime aspettative dei beneficiari ed in conformità agli orientamenti delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;

Rilevata, di conseguenza, l'opportunità di trasformare la natura della suddetta prestazione istituendo, in sua vece, una pensione non contributiva;

Considerato che l'onere per la corresponsione di una pensione non contributiva risulta particolarmente modesto ed è comunque ampiamente coperto dalle disponibilità di bilancio;

Visto il favorevole parere della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Visto il parere del comitato esecutivo;

Delibera:

1. — A decorrere dal 1° aprile 1978 sono abrogate le delibere consiliari relative all'istituzione dell'assegno facoltativo e viene conseguentemente a cessare la corresponsione della relativa prestazione.

2. — A decorrere dal 1° aprile 1978 è istituita una pensione non contributiva, non reversibile, in favore dei giornalisti professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ovvero già iscritti e liquidati in base a norme regolamentari, purchè conservino l'iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei giornalisti e non abbiano diritto a pensione da parte dell'INPGI.

Il giornalista alla data della domanda deve aver compiuto il 65° anno di età ovvero deve risultare totalmente e permanentemente inabile ad esercitare l'attività professionale giornalistica ai sensi dell'art. 6 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni e integrazioni; non deve disporre, unitamente all'eventuale coniuge convivente, di redditi di qualsiasi natura complessivamente superiori al limite massimo di L. 2.100.000 annue. L'accertamento dei redditi è effettuato secondo le norme e i criteri vigenti in materia di assegni familiari.

A decorrere dal 1° aprile 1978 è istituita una pensione non contributiva in favore del coniuge superstite e, in mancanza del coniuge, degli orfani del giornalista professionista che non abbiano diritto a pensione da parte dell'INPGI.

Il coniuge superstite e i figli aventi titolo alla prestazione, alla data della domanda non devono disporre di redditi di qualsiasi natura complessivamente superiori al limite massimo di L. 1.680.000 annue. I figli devono essere minorenni o invalidi totalmente e permanentemente al lavoro o devono seguire regolari corsi universitari ai sensi dell'art. 8 del regolamento richiamato al secondo comma della presente delibera.

Non ha diritto alla pensione non contributiva il coniuge superstite che sia passato a nuove nozze.

La pensione non contributiva decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è revocata nel caso di cessazione dei presupposti e delle condizioni previsti nei comma precedenti.

L'accertamento delle condizioni per la concessione e la revoca delle pensioni non contributive è demandato al comitato esecutivo, il quale delibera altresì sulle norme procedurali per ottenere la prestazione e sulle modalità di erogazione.

La misura della pensione non contributiva, nel caso di completa insussistenza di redditi secondo i criteri previsti in materia di assegni familiari, è di L. 2.100.000 annue per il giornalista e di L. 1.680.000 annue per il nucleo superstite.

Gli aventi diritto alla pensione non contributiva che risultino in possesso di redditi, hanno titolo alla pensione non contributiva ridotta di un importo corrispondente all'ammontare delle rendite e prestazioni percepite.

A decorrere dal 1° gennaio 1979 le pensioni non contributive e i limiti di reddito previsti dalla presente delibera sono automaticamente rivalutati all'inizio di ogni anno nella stessa misura e con i criteri previsti per le pensioni di vecchiaia erogate dall'INPGI.

Coloro che all'entrata in vigore della presente disposizione già beneficiavano dell'assegno facoltativo mensile da parte dell'Istituto sono ammessi a fruire, in sostituzione dell'assegno stesso, della pensione non contributiva nella misura intera purchè non dispongano di redditi in misura superiore ai limiti previsti dalla presente delibera. L'eventuale eccedenza rispetto al trattamento dovuto continuerà ad essere corrisposta a titolo di integrazione da riassorbire con l'adeguamento annuale previsto dal comma precedente.

3. — Di inviare la presente delibera al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'approvazione mediante decreto interministeriale, dando mandato al Presidente di provvedere alle eventuali modifiche di carattere formale che si rendessero eventualmente necessarie.

Roma, addì 8 novembre 1977

Il Presidente: DELLA RICCIA

(8817)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Guaridol » confetti, nelle confezioni da 10, 15 e 20 confetti, della ditta Istituto A. Gentili S.p.a., in Pisa. (Decreto di revoca numero 5277/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 21 agosto 1961, con il quale venne registrata al n. 18984 la specialità medicinale denominata « Guaridol » confetti, nelle confezioni da 10, 15 e 20 confetti, a nome della ditta Istituto A. Gentili S.p.a., con sede in Pisa, via Mazzini, 112, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 24 maggio 1978;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Guaridol » confetti, nelle confezioni da 10, 15 e 20 confetti, registrata al n. 18984 in data 21 agosto 1961, a nome della ditta Istituto A. Gentili S.p.a., con sede in Pisa, via Mazzini, 112.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(8636)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Sassari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Sassari;

Vista la nota n. 4502 del 29 marzo 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Sassari fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della CGIL sig. Gavino Carboni, dimissionario, ed il rappresentante dell'unione provinciale del commercio sig. Antonio Sanna, deceduto, rispettivamente con i signori Giuseppe Tinnirello e Gavino Cerchi;

Decreta:

I signori Giuseppe Tinnirello e Gavino Cerchi sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Sassari, quali rappresentanti della CGIL e dell'unione provinciale del commercio, in sostituzione rispettivamente del sig. Gavino Carboni e del sig. Antonio Sanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8604)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1978.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Trieste.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Trieste;

Vista la nota n. 121/ris. del 29 giugno 1978, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trieste fa presente la necessità di so-

stituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'unione commercianti sig. Giorgio Naibo, dimissionario, ed il rappresentante dell'Intersind dottor Gian Antonio Sambo, dimissionario, rispettivamente con il comm. Giuseppe Dei Rossi e con il dott. Giuseppe Della Lucia;

Decreta:

Il comm. Giuseppe Dei Rossi ed il dott. Giuseppe Della Lucia sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Trieste, quali rappresentanti dell'unione commercianti e dell'Intersind in sostituzione rispettivamente del sig. Giorgio Naibo e del dott. Gian Antonio Sambo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8563)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1978.

Unificazione delle scadenze delle pensioni a carico dello Stato e delle amministrazioni autonome.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente la emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, che approva il regolamento per il funzionamento dei centri meccanografici istitutiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visti gli articoli 28 e 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, concernenti il pagamento, nel mese di dicembre, dell'indennità speciale annua a favore dei pensionati di guerra;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, con il quale vengono dettate nuove norme circa le modalità per il pagamento delle pensioni a carico del bilancio dello Stato e delle amministrazioni autonome;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Considerato che la scadenza delle pensioni dirette e di riversibilità a carico del bilancio dello Stato è attualmente fissata, rispettivamente, al giorno 12 e al giorno 5 di ciascun mese;

Considerato che con i commi quarto e secondo del precitato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, viene autorizzato il Ministro del tesoro a stabilire la data dalla quale deve avere applicazione la disposizione di cui al primo comma, a disporre che il pagamento delle pensioni e assegni congeneri venga effettuato nel corso del mese di scadenza nonché a fissare le relative modalità;

Ritenuta la necessità, anche ai fini della semplificazione delle procedure, di dare applicazione al primo, secondo e quarto comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423;

Sentito il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La disposizione di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1978.

Art. 2.

I pagamenti delle pensioni e assegni diretti e di riversibilità hanno inizio, presso qualsiasi ufficio pagatore, dal giorno 1 del mese di scadenza e sono scaglionati in relazione alla specie e all'ammontare mensile netto delle pensioni stesse, come dal seguente calendario:

Pensioni di riversibilità, ordinarie e di guerra:

dal giorno 1 pensioni fino a L. 30.000;
dal giorno 2 pensioni fino a L. 50.000;
dal giorno 3 pensioni fino a L. 100.000;
dal giorno 4 pensioni fino a L. 200.000;
dal giorno 5 pensioni oltre L. 200.000.

Pensioni dirette, ordinarie e di guerra:

dal giorno 9 pensioni dei grandi invalidi senza limiti di importo;
dal giorno 10 pensioni fino a L. 30.000;
dal giorno 11 pensioni fino a L. 48.000;
dal giorno 12 pensioni fino a L. 100.000;
dal giorno 16 pensioni fino a L. 280.000;
dal giorno 19 pensioni fino a L. 360.000;
dal giorno 20 pensioni oltre L. 360.000.

Pensioni ferroviarie e degli istituti di previdenza, dirette e di riversibilità:

dal giorno 21 pensioni fino a L. 180.000;
dal giorno 22 pensioni fino a L. 220.000;
dal giorno 24 pensioni fino a L. 280.000;
dal giorno 25 pensioni fino a L. 340.000;
dal giorno 26 pensioni oltre L. 340.000.

Art. 3.

I pagamenti vengono anticipati al giorno feriale precedente, nel caso in cui sia festivo quello stabilito dal calendario di cui all'art. 2. In ogni caso il pagamento non può avvenire nel mese precedente a quello di scadenza.

Art. 4.

I limiti d'importo di cui al precedente art. 2 sono raddoppiati per il pagamento della mensilità di dicembre di ogni anno.

Roma, addì 7 ottobre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(8807)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frigodaunia S.p.a., in Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1978, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Frigodaunia S.p.a. di Foggia, con effetto dal 1° luglio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frigodaunia S.p.a. di Foggia, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8818)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frigodaunia S.p.a., in Foggia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 18 febbraio 1978, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Frigodaunia S.p.a. di Foggia, con effetto dal 1° luglio 1977;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1978, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Frigodaunia S.p.a. di Foggia, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(8819)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Trasferimento della sede legale da Roma a Genova della società « La Romana fiduciaria S.p.a. », autorizzata con decreto ministeriale 21 giugno 1976 all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciaria e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1976, con il quale la società « La Romana fiduciaria S.p.a. », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 17 giugno 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha trasferito la sede legale da Roma a Genova, nonché la successiva lettera-istanza del 26 giugno 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Decreta:

Il decreto ministerile 21 giugno 1976, concernente l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione accordata alla società « La Romana fiduciaria S.p.a. » per i motivi in premessa è modificato nella parte relativa alla sede legale della società stessa, che deve intendersi Genova anziché Roma.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(8691)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1978.

Modificazione della denominazione sociale della società « Studio Martelli-Poli S.p.a. », in Milano, in « Studio Martelli-Poli S.r.l. », autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1976, con il quale la società « Studio Martelli-Poli S.p.a. », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 21 aprile 1978, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la forma societaria, da società per azioni in società a responsbilità limitata, con conseguente modifica della denominazione in « Studio Martelli-Poli S.r.l. » nonché la successiva comunicazione-istanza del 2 giugno 1978;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità delle documentazioni presentate dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio di attività di revisione accordata con decreto 21 gennaio 1976 alla società « Studio Martelli-Poli S.p.a. », con sede in Milano, si intende riferita per i motivi indicati in premessa alla società « Studio Martelli-Poli S.r.l. », con sede in Milano.

E' fatta salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni compiute anteriormente al presente decreto della predetta società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1978

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

(8690)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Basilicata.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Basilicata, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco della sottoindicata provincia, nella quale possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Basilicata, provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi:

Potenza - grandinata del 27 maggio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Ministro: MARCORA

(8561)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1978.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo.

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visto il proprio decreto 18 aprile 1975 relativo alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), per la durata di un quadriennio;

Vista la deliberazione n. 475 prot. n. 3857 del 29 novembre 1977 della giunta regionale del Veneto, con la quale il comm. Giancarlo Gambaro, assessore regionale al turismo, viene designato quale rappresentante della regione in seno al consiglio di amministrazione dell'E.N.I.T., in sostituzione del precedente assessore, prof. Pierino Nichele;

Viste altresì le note numeri 3805/4400 e 4501/4400 del presidente della giunta regionale rispettivamente in data 20 luglio 1978 e 26 settembre 1978, con le quali è stata data comunicazione della designazione di cui sopra;

Ravvisata la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il commendatore Giancarlo Gambaro è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), in rappresentanza della regione Veneto, per il restante periodo del quadriennio in corso.

Roma, addì 26 ottobre 1978

Il Ministro: PASTORINO

(8688)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974.

Il 3 dicembre 1977 ha avuto luogo a Il Cairo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sulle notificazioni degli atti, sulle commissioni rogatorie e sulla collaborazione giudiziaria e gli studi giuridici in materia civile, commerciale e di stato delle persone, firmata a Roma il 2 aprile 1974, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 9 maggio 1977, n. 619, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 30 agosto 1977.

In conformità dell'art. 25, paragrafo 2, la convenzione è entrata in vigore il 3 marzo 1978.

(8771)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della deliberazione dell'Istituto autonomo per le case popolari di Busto Arsizio, per l'iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.

Con decreto interministeriale 11 marzo 1978, n. 3836, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, è stata approvata, ai sensi dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione adottata dall'Istituto autonomo per le case popolari di Busto Arsizio in data 31 marzo 1977, per l'iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali.

(8706)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Esaclor Caffaro 20 % dell'impresa Caffaro di Milano

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 è revocata la registrazione concessa con decreto ministeriale in data 28 luglio 1973 all'impresa Caffaro S.p.a. di Milano del presidio sanitario denominato Esaclor Caffaro 20 %, già registrato al n. 1226.

(8702)

Revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Vertox 30 dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 è revocata la registrazione concessa con decreti ministeriali in data 7 luglio 1975 e 29 aprile 1978 all'impresa Rumianca S.p.a. di Torino del presidio sanitario denominato Vertox 30, già registrato al n. 1076.

(8704)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Frubel dell'impresa Agronova

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Frubel concessa all'impresa Agronova, in Bologna, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8703)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Satrol (già Sirtam) dell'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a.

Con decreto ministeriale 11 ottobre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Satrol (già Sirtam) concessa all'impresa Rohm and Haas Italia S.p.a., in Milano, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8705)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fonte Tavina di Salò »

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1699, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « Fonte Tavina di Salò » di Salò (Brescia).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8726)

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « La Vena d'Oro » di Ponte nelle Alpi

Con decreto ministeriale 9 ottobre 1978, n. 1698, è stata autorizzata la modifica, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, delle etichette dell'acqua minerale « La Vena d'Oro » di Ponte nelle Alpi (Belluno).

Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(8727)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa coneglianese autotrasportatori » a r.l., in Conegliano.

Con decreto ministeriale 17 ottobre 1978 la società cooperativa « Cooperativa coneglianese autotrasportatori » a r.l., in Conegliano (Treviso), costituita per rogito Marino Broli in data 7 aprile 1973, rep. 14461, reg. soc. n. 6574, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Saija Francesco.

(8661)

Scioglimento della società cooperativa agricola « Latteria sociale - Cooperativa a responsabilità limitata di S. Pietro Mussolino », in S. Pietro Mussolino.

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1978 la società cooperativa « Latteria sociale - Cooperativa a responsabilità limitata di S. Pietro Mussolino », in S. Pietro Mussolino (Vicenza), costituita per rogito Alessandro Pagani in data 12 gennaio 1950, rep. 5758, reg. soc. n. 2284, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuliano Carbone.

(8662)

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Edil arte 73 » a r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1978 la società cooperativa « Edil Arte 73 » a r.l., in Roma, costituita per rogito dottor Italo Gazzilli in data 26 febbraio 1973, rep. 58873-*bis*/(E-O), reg. soc. n. 976/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Barbagallo Ignazio.

(8663)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi dell'8 novembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,45	835,45	835,41	835,45	835,40	835,45	835,55	835,45	835,45	835,45
Dollaro canadese	713,50	713,50	714 —	713,50	713,45	713,50	713,45	713,50	713,50	713,50
Franco svizzero	518,50	518,50	517,50	518,50	517,90	518,50	517,85	518,50	518,50	518,50
Corona danese	161,14	161,14	161,10	161,14	161,12	161,14	161,20	161,14	161,14	161,15
Corona norvegese	167,73	167,73	167,80	167,73	167,70	167,73	167,78	167,73	167,73	167,70
Corona svedese	193,29	193,29	193,25	193,29	193,22	193,29	193,28	193,29	193,29	193,30
Fiorino olandese	412,96	412,96	412,25	412,96	412,05	412,96	412,25	412,96	412,96	412,95
Franco belga	28,449	28,449	28,40	28,449	28,43	28,49	28,445	28,449	28,449	28,45
Franco francese	195,50	195,50	195,70	195,50	195,35	195,50	195,70	195,50	195,50	195,50
Lira sterlina	1646,30	1646,30	1647,50	1646,30	1645,57	1646,30	1646,30	1646,30	1646,30	1646,30
Marco germanico	446,40	446,40	445,75	446,40	445,29	446,40	445,45	446,40	446,40	446,40
Scellino austriaco	61,07	61,07	60,73	61,07	60,86	61,07	61,10	61,07	61,07	61,05
Escudo portoghese	18,35	18,35	18,30	18,35	18,32	18,35	18,35	18,35	18,35	18,35
Peseta spagnola	11,837	11,837	11,80	11,837	11,82	11,83	11,889	11,837	11,837	11,85
Yen giapponese	4,471	4,471	4,4750	4,471	4,41	4,47	4,475	4,471	4,471	4,47

Media dei titoli dell'8 novembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,225
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	98,725
» 5 % (Ricostruzione)	99,400
» 5 % (Città di Trieste)	99,625
» 5 % (Beni esteri)	99,600
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,300
» 5,50 % » » 1968-83	83,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,225
» 6 % » » 1970-85	80,200
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	76,175
» 9 % » » 1975-90	83,875
» 9 % » » 1976-91	83,475
» 10 % » » 1977-92	88 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	84 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,150
» » » » 1-10-1979	101,200
» » » » 1- 1-1978/80	100,675
» » » » 1- 3-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,125
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,850
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,450
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,700
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,700
» » » 10 % 1- 1-1981	95,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,150
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,450
» » » 12 % 1- 4-1982	98,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	835,50
Dollaro canadese	713,475
Franco svizzero	518,175
Corona danese	161,17
Corona norvegese	167,755
Corona svedese	193,285
Fiorino olandese	412,605
Franco belga	28,472
Franco francese	195,60
Lira sterlina	1646,30
Marco germanico	445,925
Scellino austriaco	61,085
Escudo portoghese	18,35
Peseta spagnola	11,863
Yen giapponese	4,473

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1977, n. 123, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'accesso alla carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro 8 agosto 1978, con il quale la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stata autorizzata a mettere a concorso quindici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica;

Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso e stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Due dei suddetti quindici posti sono riservati ai sensi dello art. 53, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti della Direzione generale di cui sopra, in possesso del prescritto titolo di studio.

I vincitori saranno destinati a prestare servizio come segue: uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Piemonte 3, uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Lombardia 2, uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Liguria 3, uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Veneto 1, uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dell'Emilia e Romagna 3, uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Toscana 1, uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Puglia 1, ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento 1.

Nella domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno indicare le loro preferenze circa le suddette sedi.

Le richieste saranno soddisfatte secondo l'ordine di graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego;

e) laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio professionale.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi della lettera *b*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione firmata di proprio pugno e redatta su carta bollata, secondo il modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione e nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata I Direzione centrale personale, verrà apposta su ciascuna di esse.

Si considerano altresì prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato al primo comma del presente articolo.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono indicare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo dell'età prevista dall'art. 2, primo comma, dovranno precisare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) se abbiano o meno riportato condanne penali;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, la sede assegnata;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) le lingue estere scelte per la prova facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante medesimo.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate anche nello schema allegato al presente bando.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consteranno, per tutti gli aspiranti, di due prove scritte e una prova orale obbligatoria.

Le due prove scritte si svolgeranno: una su un argomento della parte terza ed una su un argomento della parte quarta del programma.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti delle parti prima, seconda, terza, quarta e quinta del programma.

I candidati che ne avranno fatto esplicita richiesta nelle domande di ammissione sosterranno anche la prova scritta facoltativa in una o più delle lingue indicate nel supplemento del programma.

Art. 5.
Diario delle prove di ammissione e comunicazione

Le prove scritte obbligatorie avranno luogo in Roma, presso la stazione F.S. Termini, nei locali di via Giolitti n. 34 (*sala conferenze*), *nei giorni* 15 *e* 16 *gennaio* 1979; *il successivo giorno* 17 *gennaio, negli stessi locali, avranno luogo, eventualmente, le prove facoltative di lingue estere.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopra indicati alle ore 8,30.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati ammessi non meno di venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato (la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio);

b) tessere di riconoscimento modello BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.
Esito delle prove di esame

Le prove scritte obbligatorie sono superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

Non possono comunque sostenere la prova orale i candidati che non siano in grado di esibire alla commissione esaminatrice la patente di guida non inferiore a quella per la guida di autoveicoli e motoveicoli della categoria B ovvero di comprovare alla commissione stessa di aver sostenuto, con esito favorevole, il relativo esame di idoneità.

La prova orale non è superata se il cadidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Per ciascuna prova facoltativa di conoscenza di lingue estere superata con la votazione di almeno sei decimi, la commissione assegnerà *un punteggio corrispondente ad 1,5/1000 del prodotto* della votazione complessiva delle prove obbligatorie per la votazione riportata nella detta prova facoltativa.

La votazione definitiva risulterà dalla somma della votazione complessiva delle prove obbligatorie con i punteggi assegnati per le prove facoltative di conoscenza di lingue estere.

Art. 7.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni redatti nelle forme prescritte.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 8.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti *ottenuti nella votazione definitiva di cui al precedente* art. 6.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo conto dei diritti di precedenza o di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 9.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - I Direzione centrale personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito i seguenti documenti:

I) il diploma di laurea ed il diploma di abilitazione all'esercizio della professione (ovvero in sostituzione di quest'ultimo, il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio di detta professione) di cui al precedente art. 2, entrambi in originale oppure in copia su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

II) estratto dell'atto di nascita in bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine; qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare; i candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 7;

III) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

IV) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri III) e IV) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

V) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere in data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

VI) certificato rilasciato da un ispettore sanitario dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dal quale risulti che il concorrente è fisicamente idoneo al disimpegno delle mansioni proprie degli ingegneri della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Con la detta visita saranno controllate particolarmente, oltre che la sana e robusta costituzione, tanto la capacità visiva quanto quella uditiva del concorrente. Tale accertamento verrà effettuato secondo gli stessi criteri che sono in vigore per l'assunzione, presso le ferrovie dello Stato, degli ingegneri da adibirsi a mansioni attinenti all'esercizio (gruppo terzo della tabella allegata al decreto ministeriale 3 gennaio 1966, n. 12);

VII) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), in bollo, rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente inoltre il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al punto I) del primo comma;

3) certificato medico, come al punto VI) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al punto VII) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualifica.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto dal primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

Art. 10.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova ispettori del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultano disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso che sarà nominata con successivo decreto sarà così composta:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

due funzionari del ruolo dei dirigenti tecnici o del ruolo ad esaurimento del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Alla commissione verrà aggregato in qualità di membro aggiunto un professore insegnante per ciascuna delle lingue francese, inglese e tedesca, qualora vi siano concorrenti i quali nella domanda di ammissione al concorso abbiano richiesto di sostenere le relative prove di esame.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del personale della carriera direttiva della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 13.

Programma di esame

Gli esami si svolgeranno su argomenti del seguente programma:

Parte I. — Nozioni tecniche fondamentali:

1) scienza e tecnica delle costruzioni: progettazione e verifiche di stabilità di strutture in muratura, in legno, in metallo o in cemento armato (normale e precompresso);

2) elementi di meccanica applicata alle macchine e di macchine idrauliche e termiche: applicazioni alle trasmissioni di potenza e alle macchine motrici ed operatrici a fluido con speciale riguardo alle macchine impiegate per i trasporti terrestri;

3) elementi di elettrotecnica, di misure e di impianti elettrici e di costruzioni elettromeccaniche: applicazioni alla produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica con speciale riguardo agli impianti per i trasporti terrestri;

4) elementi di tecnologia dei materiali impiegati nelle costruzioni civili, meccaniche ed elettromeccaniche;

5) elementi di tecnologia dei combustibili, carburanti e lubrificanti.

Parte II. — Organizzazione ed esercizio dei trasporti:

1) modi e sistemi di trasporto; loro integrazione e coordinamento;

2) pianificazione dei trasporti e correlazioni con l'assetto del territorio;

3) nozioni fondamentali di economia dei trasporti;

4) regolazione della circolazione dei veicoli sulle strade ordinarie: opere ed impianti per l'organizzazione del traffico stradale;

5) regolazione del traffico sulle ferrovie e relativi impianti di sicurezza.

Parte III. — Infrastrutture e impianti fissi per i trasporti terrestri e per la navigazione interna:

1) progettazione e costruzione di strade e ferrovie (corpo stradale, opere d'arte, gallerie, sovrastrutture);

2) progettazione e costruzione di edifici e di altre opere edili per i servizi di trasporto;

3) impianti per la trazione elettrica;

4) impianti di trasporto a fune;

5) cenni sugli impianti per la navigazione interna (approdi, cantieri navali);

6) organizzazione dei cantieri di costruzione di opere civili. Macchinari e attrezzature di cantiere.

Parte IV. — Trazione e materiale mobile:

1) meccanica della locomozione (resistenza al moto, aderenza, fasi del moto, potenza e caratteristiche dei motori di trazione, regolazione della velocità, trasmissione del moto, frenatura e prestazione dei veicoli);

2) progettazione e costruzione dei veicoli stradali;

3) progettazione e costruzione dei veicoli ferro-tranviari;

4) caratteristiche costruttive e funzionali dei natanti per la navigazione interna e da diporto.

Parte V. — Nozioni amministrative:

1) ordinamento amministrativo nazionale nel settore dei trasporti terrestri;

2) organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti;

3) cenni sulla amministrazione e la contabilità generale dello Stato;

4) norme sulla costruzione degli impianti di trasporto; norme sull'esercizio dei servizi di trasporto;

5) norme sulla circolazione su strade pubbliche;

6) norme sulle opere di cemento armato a struttura metallica;

7) norme per l'accettazione e il collaudo dei materiali da costruzione;

8) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Supplemento:

La prova facoltativa consisterà in una breve composizione nelle lingue: francese, inglese o tedesco.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1978

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1978
Registro n. 6 Trasporti, foglio n. 340

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - 1ª *Direzione centrale* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . (provincia di . .) il giorno . . domiciliato in . . . . (provincia di . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a quindici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . di essere abilitato alla professione di ingegnere, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perché, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . . ovvero, perché riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . al . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova facoltativa di lingua straniera, sceglie la lingua (o le lingue) francese, inglese, tedesca.

In relazione alle sedi disponibili il sottoscritto dichiara di preferirle nel seguente ordine: . . . . impegnandosi comunque ad accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(8814)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1977, registro n. 17 Difesa, foglio n. 7, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978, registro n. 16 Difesa, foglio n. 40, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza);

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di un sottotenente in

servizio permanente effettivo nel servizio di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1977, citato nelle premesse:

1. serg. magg. suss. s.p. De Risi Antonio, nato il 9 luglio 1938 . . . punti 41,26
2. serg. magg. suss. s.p. Tavani Franco, nato il 4 ottobre 1944 . » 38,33
3. serg. magg. c. s.p. Rega Francesco, nato il 27 gennaio 1949 . . . » 36,61

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra il seguente candidato è dichiarato vincitore, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso:

serg. magg. suss. s.p. De Risi Antonio . punti 41,26

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi nell'ordine appresso indicato:

1. serg. magg. suss. s.p. Tavani Franco . punti 38,33
2. serg. magg. c. s.p. Rega Francesco . » 36,61

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1978
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 220

(8666)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 170/SAN/MI/77 del 17 ottobre 1977, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Milano;
Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice d'esame;
Vista la lettera di questo ufficio n. 2673 del 19 aprile 1978, con la quale sono state formulate all'assessorato regionale alla sanità le proposte per la costituzione della commissione giudicatrice d'esame suddetta;
Vista la lettera dell'assessorato regionale alla sanità n. 9094 del 5 giugno 1978, con la quale vengono fornite altre designazioni dei componenti della commissione di cui sopra, e la successiva n. 11103 del 7 luglio 1978;
Vista la designazione dell'ordine dei medici di Milano;
Vista la designazione del comune di Milano;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;
Vista la legge regionale n. 53 del 29 dicembre 1976;
Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

La commissione giudicatrice d'esame per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Milano è così composta:

Presidente:

Maraschi rag. Antonio, carriera direttiva della regione Lombardia.

Componenti:

Gesualdi dott. Mario, funzionario amministrativo della regione Lombardia;
Fara prof. Gaetano, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università degli studi di Milano;
Dioguardi prof. Nicola, direttore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica terza;
Carreri dott. Vittorio, funzionario medico della regione Lombardia;
Cappi dott. Enrico, ufficiale sanitario.

Segretario:

Dottor dott. Graziano, funzionario amministrativo della regione Lombardia.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo in Milano.

Milano, addì 11 settembre 1978

p. *Il presidente*: EBOLI

(8673)

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

Si informa che con decreto n. 17 Sanità/Vet.Mi in data 19 settembre 1978 è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei seguenti posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano: Borghetto Lodigiano - Pioltello. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 28 febbraio 1979 presso questo assessorato - Ufficio veterinario provinciale, via Pontaccio, 10, Milano, ove gli interessati potranno rivolgersi per eventuali notizie supplementari.

(8674)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario della divisione di medicina generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(3962/S)

OSPEDALE «MISERICORDIA E DOLCE» DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:
un posto di assistente anatomo patologo;
un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(3965/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(3961/S)

OSPEDALE « S. LUCIA » DI RECANATI

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Recanati (Macerata).

(3990/S)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(3991/S)

OSPEDALE DEI POVERI INFERMI DI BORGOSESIA

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Borgosesia (Vercelli).

(3992/S)

OSPEDALE CIVILE « A. G. P. » DI PIEDIMONTE MATESE

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Piedimonte Matese (Caserta).

(3993/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(3960/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3968/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di medicina nucleare.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina nucleare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3969/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1978, n. **46.**

Norme per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di operatività

L'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalla presente legge, ferme restando, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti.

Per le materie dei capi del decreto del Presidente della Repubblica medesimo non espressamente richiamate ai successivi articoli 2 e 4 si applica, in quanto non diversamente disposto, la norma di cui all'art 21, lettera *p*), dello statuto.

Art. 2.

Competenze del consiglio regionale

Il consiglio regionale, oltre alle funzioni previste dall'art. 21 dello statuto, esercita le seguenti funzioni amministrative:

1) in materia di istruzione artigiana e professionale: approvazione delle convenzioni con le università relative all'organizzazione dei corsi dei consulenti socio economici di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153;

2) in materia di fiere e mercati:

a) determinazione dei criteri generali per il rilascio da parte dei comuni dell'autorizzazione all'installazione degli impianti stradali di distribuzione di carburante e da parte della giunta regionale di quelli autostradali;

b) determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti autostradali di distribuzione di carburante, nonchè dei criteri per la fissazione, da parte dei comuni, degli orari di quelli stradali;

c) determinazione dei criteri per la fissazione da parte dei comuni degli orari di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande;

3) in materie di cave e torbiere:

a) approvazione dei regolamenti per la disciplina delle concessioni degli agri marmiferi di cui all'art. 64, ultimo capoverso, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

b) dichiarazione di appartenenza alla categoria delle cave della coltivazione di sostanze non contemplate dall'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, ne dai decreti emanati ai sensi dell'art. 3 del regio decreto predetto;

4) in materia di artigianato:

approvazione e revisione degli elenchi dei mestieri artistici tradizionali e dell'abbigliamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

5) in materia di agricoltura e foreste:

a) istituzione ed estinzione dei vincoli di cui all'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) delimitazione del territorio danneggiato da calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale e specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi;

c) classificazione e declassificazione dei bacini montani di cui al titolo II del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;

6) in materia di urbanistica:

a) designazione dei membri delle commissioni provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

b) approvazione degli elenchi delle bellezze naturali, compilati dalle suddette commissioni provinciali;

7) in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale:

rilascio delle concessioni definitive di autolinee interregionali;

8) in materia di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale:

a) imposizione e determinazione delle tariffe di vendita delle acque derivate o estratte;

b) approvazione degli interventi dell'edilizia residenziale pubblica e loro localizzazione;

c) determinazione dei requisiti e dei prezzi massimi delle abitazioni ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni;

9) in materia di tutela dell'ambiente degli inquinamenti:

a) individuazione delle zone di controllo ai fini della prevenzione dall'inquinamento atmosferico ai sensi della legge 3 luglio 1966, n. 615;

b) designazione dei membri del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1964, n. 615 e delle commissioni provinciali per la protezione sanitaria della popolazione, rischi dalle radiazioni di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Il consiglio regionale provvede alla determinazione degli oneri a carico della Regione, nonchè alla assegnazione di fondi, e quote di concorso, destinati all'agevolazione dell'accesso al credito nelle materie di competenza regionale.

Il consiglio regionale, in materia di ordinamento degli enti amministrativi locali operanti nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 ivi compresi gli enti costituiti per l'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali, ed in ordine alle istituzioni culturali di interesse locale di cui all'art. 49, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, fermo restando il disposto contenuto nell'ultimo comma del citato articolo, esercita le funzioni concernenti l'istituzione, la nomina e lo scioglimento degli organi amministrativi, la fusione, la soppressione e l'estinzione degli enti ed istituzioni stesse.

Al consiglio regionale sono attribuite tutte le funzioni amministrative in ordine ai consorzi industriali di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

Il consiglio regionale delibera in merito ad ogni atto di intesa o assenso verso lo Stato, nonchè ad ogni piano programma o riparto di finanziamenti previsto dalle norme vigenti nelle materie suindicate.

Art. 3.

Competenze del presidente della giunta regionale

Il presidente della giunta regionale oltre alle funzioni previste dall'art. 47 dello statuto:

a) emana gli atti di mera esecuzione delle deliberazioni della giunta;

b) nomina degli organi collegiali operanti nelle materie di competenza regionale sulla base delle designazioni effettuate dagli organi competenti;

c) esercita le funzioni amministrative trasferite o delegate concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati, relativamente agli enti di cui all'art. 13 e alle persone giuridiche private di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616.

In ordine a tali atti può provvedere alla delega a singoli componenti della giunta.

Art. 4.

Competenze della giunta regionale

La giunta regionale, oltre alle funzioni previste dall'art. 46 dello statuto, esercita tutte le funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione, anche in attuazione di direttive o regolamenti comunitari, in quanto non attribuite dai precedenti articoli alla competenza del consiglio o del presidente della giunta:

a) nelle materie di cui all'art. 2 della presente legge;

b) in materia di navigazione e porti lacuali;

c) in ordine alla polizia amministrativa.

La giunta regionale approva inoltre le intese con le amministrazioni statali competenti di cui all'art. 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nell'ipotesi di parere conforme degli enti locali interessati.

Le funzioni amministrative trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e attribuite dal primo comma alla competenza della giunta possono essere da quest'ultima delegate al presidente o a singoli componenti la giunta stessa, secondo le direttive da questa deliberate. Spetta comunque al presidente il coordinamento delle funzioni delegate.

La giunta può altresì delegare le funzioni amministrative di cui al primo comma, limitatamente ad atti di natura esecutiva di deliberazioni previamente assunte dalla giunta da esercitare secondo le direttive vincolanti, a funzionari in servizio presso la Regione assegnati al dipartimento o all'ufficio regionale competente per materia ai sensi della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, che svolgono mansioni obiettive indicate dalla tabella *A* allegata alla legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, nella stessa materia in cui è compresa la funzione da delegare I singoli componenti la giunta curano il rispetto delle direttive

La delega prevista dai due comma precedenti ha effetto dal giorno di pubblicazione della deliberazione relativa nel Bollettino ufficiale della Regione e può essere, in ogni momento revocata. con le stesse formalità.

La giunta con propria deliberazione può in ogni tempo avocare a sè l'esercizio di qualsiasi funzione amministrativa delegata

Per le funzioni amministrative trasferite in materia di agricoltura si applica quanto disposto dall'art. 2, ultimo comma, della legge regionale 22 agosto 1977, n. 56.

Art. 5.

Proroga del finanziamento dei comitati di cui alla legge 31 *dicembre* 1962, *n.* 1852

I comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, in materia di carburanti agricoli agevolati, continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'entrata in vigore di una nuova normativa regionale in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 1979.

I suddetti comitati fino a tale data sono presieduti dai coordinatori degli ispettorati provinciali dell'agricoltura ed hanno sede presso gli ispettorati medesimi.

La funzione di segretario è esercitata da un funzionario regionale in servizio presso gli uffici di cui sopra.

Art. 6.

Proroga del funzionamento delle commissioni provinciali per l'assegnazione di terre incolte od insufficientemente coltivate

La commissione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1950, n. 199, continua ad esercitare le funzioni alla stessa attribuite dalla vigente normativa statale ed è costituita secondo i criteri previsti dal suddetto art. 1, salvo quanto disposto dai successivi comma dal presente articolo.

I componenti la commissione sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale; il presidente ed il segretario sono scelti fra i funzionari regionali.

La commissione ha sede presso l'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

L'istanza per la concessione di terreni incolti od insufficientemente coltivati è diretta al presidente della Regione tramite gli ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Sulle istanze di concessione decide la giunta regionale su conforme parere della commissione prevista dai comma precedenti.

Art. 7.

Funzioni consultive della C.R.T.A.

Tutte le funzioni consultive demandate dall'attuale legislazione statale ad organi collegiali dello Stato in materia di urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale, navigazione e porti lacuali, sono esercitate dalla commissione regionale tecnico amministrativa di cui all'art. 4 e successivi della legge regionale 3 luglio 1972, n. 17, fatta eccezione per quelle espressamente riservate agli organi dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 luglio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 giugno 1978 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 19 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1978, n. 47.

Rifinanziamento della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, concernente « Agevolazioni a favore di nuovi insediamenti artigiani ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono rifinanziati per l'anno 1978 per l'importo di L. 1.000.000.000 (un miliardo) interventi previsti dalla legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, recante « Agevolazioni a favore di nuovi insediamenti artigiani ».

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio di cui al cap. 45200 « Contributi "una tantum" per le spese relative alle urbanizzazioni primarie di aree destinate ad insediamenti artigiani e industriali ed insediamenti produttivi », che viene impinguato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . . L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap 45200. — Contributi « una tantum » per le spese relative alle urbanizzazioni primarie di aree destinate ad insediamenti artigiani ed industriali ed insediamenti produttivi (legge regionale 1° agosto 1973, n. 43 e legge regionale 3 maggio 1975, n. 38 . . . . L. 1.000.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 22 luglio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 giugno 1978 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 19 luglio 1978.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. 48.

Rifinanziamento della legge regionale n. 46/74, e successive modificazioni « Provvedimenti per lo sviluppo delle cave di marmo, travertino, onice ed alabastro della Toscana ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Negli anni dal 1978 al 1981 sono destinate lire duemilacinquecentomilioni per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 5 agosto 1974, n. 46.

Ai sensi dell'art. 162 della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, è autorizzata l'assunzione delle obbligazioni conseguenti nei limiti dell'importo indicato al precedente comma.

Art. 2.

Alla copertura finanziaria degli interventi previsti al precedente art. 1 si provvede con i fondi del bilancio pluriennale 1978-81 all'obiettivo 3° — « Sviluppo delle attività economiche —, piano 1° — piano per la valorizzazione delle risorse energetiche, idriche e ambientali — programma 2° — programma per la valorizzazione delle risorse delle attività estrattive ».

A tal fine le quote: 1978 per lire 1.500 milioni, 1979 per lire 500 milioni, 1980-81 per lire 500 milioni, sono trasferite dal tipo di spesa « B » al tipo di spesa « A » (codice 2.2.).

Art. 3.

Gli impegni ed i pagamenti conseguenti la applicazione della presente legge, sono assunti:

per l'anno 1978, nei limiti degli stanziamenti indicati al cap. 31000 del bilancio del corrente esercizio, che sono integrati con la variazione di cui al successivo articolo;

per gli anni successivi, nei limiti degli stanziamenti indicati, con legge di bilancio, nel corrispondente capitolo.

Art. 4.

Agli stati di previsione, di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 1.500.000.000

In aumento:

Cap. 31000. — Contributi per lo sviluppo delle cave di marmo, di travertino, di onice e di alabastro (legge regionale 5 agosto 1974, n. 46, e successive modificazioni) L. 1.500.000.000

La presente Legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 luglio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *giugno* 1978 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *luglio* 1978.

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. **49.**

Rifinanziamento della legge regionale 11 marzo 1975, n. 19, « Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 28 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono rifinanziati per l'anno 1978 per l'importo di L. 600.000.000 interventi previsti dalla legge regionale 11 marzo 1975, n. 19, recante « Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio ».

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte con i fondi del bilancio del corrente esercizio di cui al cap. 47300 « Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio » che viene impinguato con la variazione di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte « spesa » del bilancio del corrente esercizio sono apportate, per analoghi importi, le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 63300. — Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) . . . . L. 600.000.000

In aumento:

Cap. 47300. — Interventi per l'allestimento di nuovi parchi di campeggio (legge regionale 11 marzo 1975, n. 19) . . . . L. 600.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 luglio 1978

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 *giugno* 1978 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 21 *luglio* 1978.

(8184)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. **48.**

Modifica alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 « Norme sul fondo di previdenza e solidarietà dei consiglieri regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *dell'*8 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 32, è apportata la seguente modifica:

Al primo comma dell'art. 17 sono soppresse le parole « in carta libera ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° agosto 1978

VIGLIONE

(8227)

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1978, n. **49.**

Modificazione alla legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, relativa a norme per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, convegni ed altre manifestazioni, per l'adesione ad enti e associazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) procedere con deliberazione consiliare all'istituzione di comitati di carattere non permanente con compiti di studio o di proposta al consiglio regionale nell'ambito di finalità comprese nelle competenze regionali ».

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« La partecipazione di amministratori, funzionari ed esperti regionali di cui al precedente comma può avvenire mediante l'applicazione del trattamento di missione di cui alla vigente normativa regionale nonchè il pagamento delle eventuali quote di adesione.

Il comma precedente si applica anche ai componenti degli organismi collegiali istituiti ai sensi del precedente art. 1, lettera *d*), che non siano amministratori o funzionari regionali, i quali debbano recarsi fuori sede per ragioni connesse alla loro appartenenza alle consulte stesse su designazione della Regione.

La designazione di tali componenti, la definizione della loro missione e l'autorizzazione a compierla a spese della Regione, sono stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Il trattamento di missione è commisurato a quello del funzionario avente la qualifica di dirigente di settore ».

Art. 3.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 è aggiunto il seguente art. 4-*bis*:

« Nel caso di istituzione di organismi consultivi collegiali di cui all'art. 1, lettera *d*), le spese per il loro funzionamento e per le iniziative dalle stesse promosse e patrocinate dalla Regione sono poste a carico del bilancio regionale eventualmente avvalendosi di concorsi finanziari esterni ».

Art. 4.

Dopo l'art. 8 della legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6, è inserito il seguente art. 8-*bis*:

« Le spese delle iniziative assunte dal consiglio regionale che rientrano nelle previsioni della presente legge, sono regolate dalla legge 6 dicembre 1974, n. 853, e fanno carico al cap. 60 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

L'ufficio di presidenza, nell'ambito di tale capitolo, predispone annualmente apposita previsione di spesa per i singoli organismi da finanziare di cui all'art. 1, lettera *d*) ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 agosto 1978

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1978, n. **50.**

Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, ai comuni ed ai consorzi di enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale del Verbano, Cusio, Ossola.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 22 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I provvedimenti di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21, sono estesi ai comuni ed ai consorzi di enti locali esistenti o costituiti nell'area comprensoriale di Verbania, Cusio, Ossola.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1978, la spesa di 500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 del bilancio per l'anno finanziario 1978, e mediante la iscrizione della somma di 500 milioni, in termini di competenza e di cassa, al cap. 70090 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, che assumerà, per effetto di modificazione introdotta ai sensi della legge di assestamento del bilancio 1978, in numero 4300.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 11 agosto 1978

VIGLIONE

(8228)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100783160)